

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Matilde Macera)

IL PRESIDENTE
(Giampiero Rossanese)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 11 APR. 2013 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11 APR. 2013 al _____

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **5** del Reg.

Data **9.4.2013**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARINELLA.

L'anno duemilatredici, il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 15.00 nella sala dell'Oratorio di Via dei Gladioli in Santa Marinella.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) FRATTURATO EUGENIO	----	A	11) DE ANTONIIS ALFREDO	P	
2) DEGLI ESPOSTI MARCO	P		12) PEPE EMANUELE	-----	A
3) ROSSANESE GIAMPIERO	P		13) GAGLIANO STEFANO	P	
4) MARONGIU ROBERTO	P		14) FRONTI MASSIMILIANO	P	
5) BOELIS GIAMBATTISTA	P		15) TREBIANI MAURO	P	
6) GALLETTI GIUSEPPE	P		16) BENCI FRANCESCO	P	
7) GRIMALDI ANGELO	P		17) MUCCIOLA CARLO	P	
8) ROMITELLI FABRIZIO	-----	A	18) BIANCHI ANDREA	P	
9) LA ROSA RODOLFO	P		19) ROCCHI PAOLA	P	
10) MAGGI MARCO	P		20) MASSERA STEFANO	P	

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri:
Romitelli, Pepe e Fratturato.

Presenti
n.17+Sindaco

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **GIAMPIERO ROSSANESE** nella sua qualità di **Presidente del CONSIGLIO.**

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa **MATILDE MACERA**

La seduta è PUBBLICA

Entra il Consigliere Fratturato = 19 presenti.

Esce il Consigliere Bianchi A. = 18 presenti.

L'assessore Angelo Grimaldi sottopone alla approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione **facendo rilevare un errore materiale all'art. 10, comma 3, nona riga, che deve intendersi corretto in "7 giorni" anziché "72 settimane"**:

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel territorio comunale di Santa Marinella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 216 del 28.12.2009 ad oggetto: "Determinazioni direttive in merito a servizi di vigilanza e videosorveglianza sul territorio comunale";

Riconosciuta la opportunità di regolamentare l'istituendo servizio;

Visto il regolamento all'uopo predisposto inerente la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale composto da n. 22 articoli;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla sola regolarità tecnica non comportando il presente provvedimento futuri riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria del Comune;

Con voti favorevoli 12, astenuti 6 (Fronti, Trebiani, Mucciola, Benci, Rocchi e Massera), espressi palesemente per alzata di mano, 18 presenti, assenti 3 (Romitelli, Pepe e Bianchi A.);

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegato regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Santa Marinella composto da n. 22 articoli **con la modifica dell'errore materiale di cui in premessa.**

**PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1°
COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.**

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 05/03/2013

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li _____

PARERE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando della Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico comunale per il rispetto degli adempimenti in essa previsti.
3. Di dare mandato agli uffici competenti di pubblicare il presente regolamento anche sul sito internet del Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 12, astenuti 6 (Fronti, Trebiani, Mucciola, Benci, Rocchi e Massera), espressi palesemente per alzata di mano, 18 presenti, assenti 3 (Romitelli, Pepe e Bianchi A.);

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Santa Marinella

Via Aurelia 455
00058 Santa Marinella (RM)

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL
TERRITORIO COMUNALE
DI
SANTA MARINELLA**

(Approvato con deliberazione di C.C. N° del)



Comune di Santa Marinella

Via Aurelia 455 00058 Santa Marinella (RM)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTAMARINELLA
(Approvato con deliberazione di C.C. N° del)**

INDICE

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

**CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione
dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

**CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO VI ATTUAZIONE

Art. 21 - Provvedimenti normativi

Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Santa Marinella.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Santa Marinella, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Santa Marinella- Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale è posizionato il dispositivo di centralizzazione delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Santa Marinella, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità di immagini presso il Comando della Polizia Municipale di Santa Marinella costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale e della FF OO sul territorio comunale.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", cos' individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di Santa Marinella, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett.e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare o dal Responsabile.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Titolare o il Responsabile designano e nominano i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
Per la parte gestione tecnica gli incaricati verranno indicati dai partecipanti alla Sperimentazione.
3. La gestione dei dati dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale e per la parte tecnica ai partecipanti alla Sperimentazione.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti ed incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di registrazione di accesso.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

(72 GIORNI)

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Santa Marinella, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Area videosorvegliata . La registrazione è effettuata dal Comune di S.Marinella per fini di sicurezza urbana".

2. Il Comune di . Santa Marinella., nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ, RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Santamarinella a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V **MODIFICHE**

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio

comunale dovranno essere immediatamente recepiti. Nelle more degli adeguamenti prevarranno le disposizioni del Garante.

2) Il presente regolamento è trasmesso a cura del Titolare del trattamento, al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO VI

Provvedimenti attuativi ed entrata in vigore

Art. 21 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione, e l'ampliamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 22- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare ed a seguito della comunicazione all'Autorità garante del trattamento dei dati personali.

Allegato:

UBICAZIONE TELECAMERE

- 1) SANTA SEVERA Località Grottini, ingresso con incrocio via G. Lucina e Via Aurelia
- 2) SANTA SEVERA Via Borsellino incrocio via Aurelia
- 3) SANTA SEVERA Via degli Etruschi incrocio Via Aurelia e zona ex 67
- 4) SANTA SEVERA Via Aurelia ,incrocio Caserma CC
- 5) SANTA SEVERA Via Aurelia incrocio con via dei Pelasgi
- 6) SANTA SEVERA Incrocio Via della Monacella
- 7) SANTA MARINELLA Via delle Colonie p.le antistante Bar dei Pini
- 8) SANTA MARINELLA Via Valdmbrini c/o Centro Commerciale
- 9) SANTA MARINELLA Via delle Colonie angolo Via Milano
- 10) SANTA MARINELLA Via IV Novembre presso la passerella ferroviaria
- 11) SANTA MARINELLA Via vecchia Aurelia ingresso Sud ex passaggio a livello
- 12) SANTA MARINELLA Via Vecchia Aurelia ingresso cimitero
- 13) SANTA MARINELLA Via dei Fiori Incrocio Via Aurelia
- 14) SANTA MARINELLA Via Lago d'iseo incrocio Via Aurelia
- 15) SANTA MARINELLA Via G. D'annunzio antistante negozio "issimo"
- 16) SANTA MARINELLA Via delle Dalie incrocio Via Aurelia
- 17) SANTA MARINELLA Via Valdambrini altezza Palazzo Ferrovieri
- 18) SANTA MARINELLA Via della Fornchetta incrocio via dei Fiuori
- 19) SANTA MARINELLA via Elcetina piazzola inizio loc Bocca di lepre.
- 20) SANTA MARINELLA Via Crescenzo angolo via G. Cesare.